

# La giurisprudenza di Strasburgo 2011: l'ambito di applicazione dei diritti convenzionali (art. 1 Cedu)

## SOMMARIO

0. RILIEVI INTRODUTTIVI. – 1. I LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. – 2. LA COMPETENZA *RATIONE LOCI* DELLA CORTE. – 3. LA COMPETENZA *RATIONE TEMPORIS* DELLA CORTE.

## 0 RILIEVI INTRODUTTIVI

Si segnala all'attenzione dei lettori, in materia di art. 1 Cedu, la sentenza *Al-Skeini c. Regno Unito*, in cui la Corte EDU ha precisato almeno in via teorica la portata delle eccezioni al principio di territorialità (si veda in proposito il § 2).

Per il resto, si rinvia integralmente alla nostra rassegna 2008-2010, di cui il presente contributo costituisce esclusivamente l'aggiornamento al 2011.

## 1 I LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Rinviamo alla nostra rassegna 2008-2011 per la ricapitolazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo per individuare i limiti spaziali e temporali di applicazione della Convenzione europea, e così pure per i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali<sup>1</sup>.

## 2 LA COMPETENZA *RATIONE LOCI* DELLA CORTE

Tra le sentenze del 2011 in tema di art. 1 Cedu rivestono particolare importanza, in relazione all'oggetto del presente paragrafo, le sentenze rese dalla Grande Camera nei casi *Al-Skeini*<sup>2</sup> e altri e *Al-Jedda*<sup>3</sup>, entrambe contro il Regno Unito<sup>4</sup>.

Nel primo, sei cittadini iracheni lamentavano l'uccisione accidentale dei loro cari ad opera dei soldati britannici di stanza in Iraq nel corso di sei distinte operazioni antiterrorismo compiute tra il maggio e il novembre del 2003. Essi si dolevano, in particolare, della violazione procedurale dell'art. 2 Cedu, perché le autorità britanniche avevano omesso di dar corso ad indagini effettive sulla dinamica degli incidenti a seguito dei quali erano rimasti uccisi i loro congiunti (come sarebbero invece stati tenuti a fare ai sensi dell'art. 1 Cedu, essendovi nel caso di specie la giurisdizione del Regno Unito).

La Grande Camera, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha accolto – sulla base dei propri consolidati principi in tema di art. 2 Cedu – cinque dei sei ricorsi, ritenendo invece che il sesto ricorrente non potesse più proclamarsi “vittima” della lamentata violazione *ex art.* 34 Cedu (dato che le indagini erano state in questo caso effettivamente compiute dalle autorità britanniche, e avevano condotto alla condanna di un soldato

1. A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2011: l'ambito di applicazione dei diritti convenzionali (art. 1 CEDU)*, in questa *Rivista*, 2011, n. unico, pp. 194 ss.

2. Sent. 7 luglio 2011, *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* (ric. n. 55721/07). Cfr. sul punto il commento a prima lettura di C. MELONI, *Una importante pronuncia in materia di tutela dei diritti umani nell'ambito di missioni militari all'estero*, pubblicato in *Diritto penale contemporaneo*, 2 novembre 2011.

3. Sent. 7 luglio 2011, *Al-Jedda c. Regno Unito* (ric. n. 27021/08).

4. Cfr. in proposito il dettagliato contributo di F. VIGANÒ, *Tutela dei diritti fondamentali e operazioni militari all'estero: le sentenze Al-Skeini e Al-Jedda della Corte europea dei diritti umani*, pubblicato in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) in data 29 novembre 2011.

inglese e al pagamento di un cospicuo risarcimento alla sua famiglia).

Quel che qui più interessa, nondimeno, è la questione preliminare che la Corte ha dovuto in questo caso risolvere, la quale atteneva alla sussistenza della giurisdizione inglese nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell'art. 1 Cedu.

Nel tentativo di fare chiarezza, almeno in linea teorica, sulla propria precedente giurisprudenza, la Grande Camera ha ribadito che:

a) la CEDU ha un ambito applicativo essenzialmente "territoriale": l'obbligo di rispettare e promuovere i diritti convenzionali sorge dunque in linea di massima, per gli Stati firmatari, sul loro territorio;

b) il principio di territorialità soffre, tuttavia, due importanti eccezioni, costituite dalla sottoposizione del ricorrente all'autorità di un agente dello Stato parte (la cd. *State agent authority*) e dall'esercizio di un controllo effettivo su un territorio da parte dello Stato (il cd. *effective control of an area*)

Il primo criterio potrà verosimilmente trovare applicazione nelle ipotesi di *extraordinary renditions*, o di detenzione in una prigione militare, o ancora di intercettazioni di navi straniere in acque internazionali; mentre il secondo (la sussistenza del quale va accertata in base all'analisi dell'intensità della presenza militare, dell'estensione dei poteri esercitati e dell'influenza esercitata sull'amministrazione locale, ammesso che ve ne sia una) è stato fino a questo momento applicato dalla Corte EDU essenzialmente in riferimento a casi di occupazioni militari.

Enunciate le suddette premesse teoriche, i giudici di Strasburgo hanno tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, la giurisdizione inglese sussistesse *non in forza del controllo effettivo sull'area interessata, ma dell'esercizio da parte dei soldati inglesi di «autorità e controllo sugli individui uccisi nel corso di operazioni di tutela della sicurezza»* (contrariamente a quanto ci si sarebbe forse potuti attendere): le autorità inglesi avevano, pertanto, l'obbligo di assicurare il rispetto dell'intero catalogo dei diritti umani sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

Si segnala, tuttavia, l'interessante *concurring opinion* del giudice maltese Bonello, che in alternativa ai suddetti criteri ha proposto l'adozione di un *criterio di natura funzionale*, ai sensi del quale sussisterebbe la giurisdizione di uno Stato firmatario in tutti i casi in cui sia in suo potere realizzare per lo meno una delle cinque funzioni attraverso le quali deve essere assicurato in concreto il rispetto dei diritti fondamentali (ovverosia *astenersi da violazioni dirette, prevenire le violazioni da parte di terzi, compiere indagini sulle violazioni commesse, sanzionare i responsabili delle stesse e indennizzare le vittime*). In ciascuna di tali ipotesi lo Stato sarebbe tenuto a garantire *soltanto i diritti umani per i quali è di fatto in grado di assicurare il rispetto* (ad es. il diritto a non essere sottoposti a tortura, non anche quello a libere elezioni), sulla base del presupposto per cui i diritti umani sanciti dalla Cedu sarebbero suscettibili di "frammentazione".

Nella sentenza *Al-Jedda c. Regno Unito*, che verrà più ampiamente analizzata nell'ambito della rassegna in tema di art. 5 Cedu, la Corte EDU ha precisato poi che l'obbligo di garantire il rispetto di tutti i diritti umani che sorge in presenza dello *State agent authority and control* permane anche nel caso in cui una *risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU* abbia autorizzato lo Stato parte ad adottare "tutte le misure necessarie" per mantenere la sicurezza sul territorio presidiato.

Le due sentenze hanno dunque chiarito che l'obbligo di rispettare i diritti convenzionali *non viene meno neanche nell'ambito di operazioni militari all'estero*; e ciò non solo per i diritti dei quali l'art. 15 § 2 Cedu sancisce l'inderogabilità, ma anche per quelli derogabili ai sensi di tale disposizione (purché ovviamente lo Stato non abbia in concreto esercitato la facoltà di deroga).

Tali garanzie vengono dunque a sommarsi a quelle (di carattere minimale) assicurate dal diritto umanitario: la tutela dei diritti fondamentali – afferma ora senza ambiguità la Corte EDU, conformandosi alle posizioni in precedenza assunte dalla Corte di

Giustizia dell'Aja<sup>5</sup> – non viene meno in tempo di guerra e nell'ambito di conflitti armati.

### 3

**LA COMPETENZA RATIONE  
TEMPORIS DELLA CORTE**

Non si registrano sul punto pronunce significative.

---

5. Cfr. in proposito ancora F. VIGANÒ, *Tutela dei diritti fondamentali e operazioni militari all'estero*, cit., pp. 1-2.